

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 5 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Andrea Baldanza in rappresentanza della Procura regionale attrice e l'Avv. Cinzia Fuggetti per il convenuto, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 4.7.2025, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 7.7.2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, di OMISSIS di OMISSIS OMISSIS della missione OMISSIS OMISSIS, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della difesa - Esercito Italiano (di seguito: Ministero), della somma complessiva di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento,00), salvo diversa somma che il Collegio riterrà secondo giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato con dolo alle finanze

erariali per lesione del rapporto sinallagmatico con l'amministrazione di appartenenza, per effetto di corruzione al fine di adoperarsi al reperimento di 10 sacche di sangue, mediante donazione da parte di personale militare, da trasferire a soggetto privato nel novembre 2021 in OMISSIS.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., in data 7.9.2023 con cui il Tribunale penale di Roma informava la Procura regionale dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del convenuto, nella qualità OMISSIS di OMISSIS dell'Esercito Italiano, OMISSIS della missione OMISSIS OMISSIS per ipotesi di corruzione, ai sensi degli artt. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 321 c.p., nell'ambito del proc. pen. n. OMISSIS /2022RGNR;

b. dall'acquisizione del fascicolo penale emergeva come nei confronti del convenuto, per la vicenda in esame, fosse stata disposta, in data --.12.2022, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ed emesso, in data -.2.2024, ex art. 429 c.p.p. decreto che dispone il giudizio (n. OMISSIS/22 RG GIP), con udienza

fissata per il --.12.2024 innanzi al Tribunale Ordinario di Roma (II Sezione penale);

c. l'episodio di corruzione in discorso si colloca in un più ampio scenario di vicende penalmente rilevanti, che hanno visto il coinvolgimento, nel 2021, dello stesso convenuto, sempre in qualità di Mission Force OMISSIS dell'OMISSIS OMISSIS, in reati di truffa aggravata e falso, nell'ambito di un separato procedimento istruttorio;

d. per quanto attiene all'odierna contestazione, l'episodio di corruzione è emerso a seguito delle iniziali indagini di P.G., condotte dal ROS Carabinieri su delega del P.M. penale ed espletate in OMISSIS, per l'accertamento delle richiamate ipotesi di reato per truffa e falso, a carico del convenuto, che si sarebbero realizzate durante la medesima missione;

e. nel corso degli accertamenti svolti (in particolare dalle prime dichiarazioni rese in data --.1.2021 dal OMISSIS OMISSIS EI X X, OMISSIS del Mission Force OMISSIS presso l'OMISSIS-OMISSIS), la PG operante è venuta a conoscenza di rapporti di favore, intercorsi durante la missione, tra il convenuto e tale XX, fondatore e titolare della "OMISSIS OMISSIS OMISSIS", che gestiva l'area portuale di OMISSIS. In dettaglio, il convenuto, trovandosi a OMISSIS per ragioni di servizio, si sarebbe

adoperato in favore del sig. X, procurando la donazione di alcune sacche di sangue, (10 unità, gruppo OMISSIS) da consegnare alla OMISSIS che ne aveva necessità per mantenere gli standard contrattualmente previsti per la gestione di un ospedale sito nel teatro operativo e non incorrere in sanzioni;

f. in particolare, il convenuto nel novembre 2021 chiedeva telefonicamente al OMISSIS. X X del OMISSIS OMISSIS Office, di contattare i competenti presidi sanitari militari di supporto (ROLE) ed altri soggetti al fine di procurare alla OMISSIS le predette sacche di sangue. La donazione veniva effettivamente eseguita in data 8.11.2021 da alcuni militari;

g. la medesima fonte informativa (OMISSIS X X) riferiva che il giorno successivo ad una cena, tenutasi nella prima decade di dicembre 2021, tra il sig. X ed il convenuto, quest'ultimo gli aveva mostrato un orologio di valore, marca "OMISSIS" (modello OMISSIS, avente un prezzo di listino di euro 13.500), asserendo che si trattava di un regalo ricevuto dallo X proprio la sera prima. Inoltre, ricordava di aver in seguito appreso da altro militare (OMISSIS. OMISSIS X X), OMISSIS del Mission Force OMISSIS, che il convenuto, subito dopo la cena, avesse fatto sfoggio, con il personale della sua scorta, dell'orologio, ricevuto poco prima;

h. dal complesso del materiale istruttorio (informativa redatta dalla P.G. operante (ROS) in data 12.8.2022, unitamente alle fonti di prova raccolte nel corso delle indagini e poste alla base dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del convenuto) secondo il Requirente risulta dimostrata non solo la strumentalità della donazione di sangue effettuata, su input del convenuto, per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali - ingenerando, attraverso la disposizione formulata inizialmente al suo diretto collaboratore OMISSIS. OMISSIS, X, nel personale dell'apparato militare direttamente o indirettamente coinvolto nella raccolta, la fuorviante convinzione che la donazione servisse per finalità emergenziali, facendo leva sul consueto spirito di solidarietà tipico delle compagini militari in casi del genere - ma anche l'episodio di corruzione concretizzatosi con l'accettazione, da parte del convenuto, del regalo ricevuto dal sig. X per il favore reso.

Viceversa, lo scopo reale del convenuto sarebbe stato quello di compiacere il sig. X, Presidente della "OMISSIS OMISSIS OMISSIS", consentendo a quest'ultimo di procurarsi, per il giorno 8.11.2021, la temporanea disponibilità, presso l'Ospedale OMISSIS (ospedale privato della compagnia "OMISSIS) delle predette unità di sangue, che avrebbe consentito a detta struttura di

mantenere gli standard ed i requisiti contrattuali senz'altro carenti, al momento della richiesta, proprio di tale quantità di sangue, necessaria per non incorrere in sanzioni amministrative cui la struttura sanitaria sarebbe incorsa a seguito di controlli;

i. l'esecuzione di ordinanza cautelare (in data --.12.2022) veniva revocata (in data --.12.2022) a seguito del collocamento nella riserva, a domanda, del convenuto a decorrere dal 1.11.2022;

j. in data 12.1.2023 la PG operava il sequestro dell'orologio in questione.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che:

a. è indiscussa la sussistenza del rapporto di servizio con la P.A. del convenuto, all'epoca dei fatti Mission Force OMISSIS della OMISSIS-OMISSIS;

b. ritiene pienamente riscontrata la strumentalità della donazione di sangue, avvenuta in data 8.11.2021 presso l'ospedale OMISSIS di OMISSIS, al solo fine ultimo di permettere al sig. X X, in rapporti stretti con il convenuto, di garantirsi 10 unità di sangue, quale urgente approvvigionamento che serviva a quest'ultimo nel perseguimento di interessi privati dello stesso presso la società collegata alla struttura ospedaliera ricevente;

c. assume rilievo la circostanza della consegna

dell'orologio OMISSIS da parte del Sig. X al convenuto nel corso della cena avvenuta tra i due l'8.12.2021, immediatamente a ridosso della donazione di sangue avvenuta a novembre 2021, consegna riscontrata da tutte le molteplici e concordanti SIT acquisite nel corso dell'indagine, e successivamente confermate attraverso le testimonianze rese nell'ambito del processo penale in corso;

d. diversamente da quanto eccepito nelle iniziali deduzioni del convenuto, deve ritenersi regolare la notifica dell'invito a dedurre, in quanto avvenuta secondo quanto previsto dall'art. 139, secondo comma, c.p.c..

3.1 In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento,00), somma determinata equitativamente come parte dell'emolumento mensile percepito dal convenuto nel mese di novembre 2021, quale lesione del rapporto sinallagmatico con l'amministrazione di appartenenza per la corruzione al fine di adoperarsi al reperimento delle ripetute 10 sacche di sangue, mediante donazione da parte di personale militare, da trasferire a soggetto privato nel novembre 2021 in OMISSIS.

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve avvisarsi nel dolo.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Ministero, con atto ritualmente notificato nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte eccependo la nullità della notifica dell'invito a dedurre, ma non si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva dedotta in citazione.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene, nell'avere cagionato la lesione del rapporto sinallagmatico con l'amministrazione di appartenenza,

mediante il pregiudizio derivante dalla distrazione delle energie lavorative del dipendente e dei suoi incaricati, dai propri compiti istituzionali per attività di carattere illecito di rilievo penale, con la conseguente disutilità della relativa spesa.

Circa la determinazione dell'importo del danno, la Procura lo individua equitativamente in relazione alla circostanza che per la realizzazione di tali scopi privati sono stati impiegati almeno 6 militari, quali donatori di sangue, i quali, peraltro, sarebbero stati esonerati nella giornata successiva dai compiti di servizio operativi.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulterebbe evidente la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto, avendo questi indotto il personale dipendente alla donazione di sangue di che trattasi

7. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Cinzia Fuggetti, del Foro di Padova, la quale ha depositato in atti, in data 21.11.2025, una memoria difensiva recante la data del 19.11.2025.

7.1 La difesa, in punto di fatto:

- I. contesta la ricostruzione investigativa, alla luce dei verbali delle udienze al momento celebrate in sede penale;
- II. afferma che alla base dell'indagine vi è un vizio di

errore di traduzione di un messaggio telefonico;

III. asserisce che all'epoca dei fatti *l'Intelligence* avesse diramato un'allerta per diversi attentati terroristici organizzati del gruppo degli OMISSIS in danno delle Forze Armate OMISSIS e dei componenti della Missione europea OMISSIS OMISSIS, ma non ne può esibire prova per mancata collaborazione dei comandi militari competenti; tuttavia, nel procedimento penale la difesa del sig. X ha depositato le cartelle cliniche del personale ferito e soccorso in seguito agli attentati terroristici per cui era stato diramato il *warning*;

IV. non vi sarebbero prove della relazione tra il sig. X e la società OMISSIS, realtà di soccorso sanitario contrattualizzata dall'Unione Europea a supporto della missione OMISSIS OMISSIS, alla quale sono state consegnate le sacche di sangue (poi restituite) di cui trattasi;

V. l'orologio sarebbe stato acquistato dal convenuto, nell'ambito di una collezione familiare di orologi.

7.2 In conclusione, chiede di rigettare la domanda attorea.

8. In esito all'udienza del 9.12.2025 ed alla successiva camera di consiglio del 15.12.2025, con ordinanza in data 17.12.2025, il Presidente del Collegio disponeva che, a cura della Procura regionale, si provvedesse, entro il

termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell'ordinanza, all'acquisizione di documentazione attestante tempi e modalità dell'eventuale esonero dal servizio, in relazione ai militari che avevano effettuato la donazione di sangue di cui in atti.

9. In data 13.3.2026 la Procura depositava documentazione in esecuzione della predetta ordinanza, costituita da sei note di corrispondenza originate dai vari enti militari interessati, che riferivano sui documenti amministrativi reperiti agli atti in merito al trattamento economico del personale interessato e alla eventuale attestazione dell'effettiva attività svolta dai medesimi nei giorni di interesse.

10. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto hanno chiesto, vista la documentazione acquisita in esito all'ordinanza istruttoria sopra menzionata, il rigetto della domanda attorea. Sentiti gli interventi delle parti la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor X X, come in

atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, nella qualità, all'epoca dei fatti, di OMISSIS di OMISSIS OMISSIS della missione OMISSIS OMISSIS, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che lo stesso avrebbe cagionato con dolo al Ministero della difesa - Esercito Italiano per effetto della lesione del rapporto sinallagmatico con l'amministrazione di appartenenza per corruzione al fine di adoperarsi al reperimento di 10 sacche di sangue, mediante donazione da parte di personale militare, da trasferire a soggetto privato nel novembre 2021 in OMISSIS.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento,00), salvo diversa somma che il Collegio riterrà secondo giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare

che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. In via pregiudiziale, deve darsi atto della tardività del deposito della memoria di costituzione del convenuto,

depositata in data 21.11.2025, quindi successivamente al termine del 19.11.2025, espressamente indicato nel decreto di fissazione di udienza.

5. Ancora in via pregiudiziale, deve darsi atto che ogni eventuale irregolarità della notifica dell'ordinanza istruttoria al difensore del convenuto risulta sanata (ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.g.c. e del principio ex art. 156, terzo comma, c.p.c.) dalla presenza del medesimo che, peraltro ne ha dato atto verbalmente, all'odierna udienza.

6. In via preliminare, deve darsi atto che, avendo entrambe le parti chiesto all'udienza odierna il rigetto della domanda attorea, il *thema decidendum* è costituito dal merito della vicenda, non essendo state prospettate questioni di estinzione del giudizio (per rinuncia ovvero altro aspetto pregiudiziale).

7. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dal Ministero in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva

di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento,00) equitativamente quantificata, ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - dalla lesione del rapporto sinallagmatico con l'amministrazione di appartenenza per la corruzione al fine di adoperarsi al reperimento di 10 sacche di sangue, mediante donazione da parte di personale militare, da trasferire a soggetto privato nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate.

7.1 In ordine alla assenza del danno erariale, il Collegio ritiene di dover aderire alla richiesta formulata all'udienza odierna sia da parte convenuta sia, con meritoria lealtà processuale, da parte della Procura regionale.

7.2 Invero, la documentazione acquisita in esito alla ripetuta ordinanza istruttoria, in particolare dalla nota dell'OMISSIS OMISSIS in data 25.2.2026 (in all. 6 al deposito della Procura), ha consentito di prendere atto che:

a. dagli atti dell'amministrazione risulta che *"i militari in argomento, nelle giornate 8,9 e 10 novembre 2021 risultano essere stati impiegati regolarmente nello svolgimento del servizio ordinario"*;

b. comunque, in generale, l'eventuale indisponibilità al servizio per motivi sanitari del personale impiegato in

missioni internazionali, ove non comportante l'evacuazione sanitaria fuori teatro operativo (circostanza non verificatasi nella fattispecie), non determina soluzione nello status del militare e, dunque, non incide sulla corresponsione del trattamento economico spettante.

7.3 Ne consegue che, nella fattispecie, non solo non vi è prova del danno, ma anche che, linea generale, alcun danno era ipotizzabile, neanche in astratto, in relazione all'eventuale astensione dal servizio del personale militare a seguito di donazione di sangue.

E ciò a prescindere dalla diversa questione (di merito, afferente alla valutazione dell'antigiuridicità del comportamento censurato) se potesse ipotizzarsi la vincolatività, per il destinatario, di un ordine militare in materia di donazione di sangue, la quale costituisce atto personale disciplinato dalla legge n. 205 del 2005, che lo qualifica come "dono del sangue", di cui è sancita la gratuità (art. 4).

7.4 In conclusione, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, non sussista il danno erariale contestato.

8. Perciò, il Collegio ritiene che, conformemente alle richieste delle parti, la domanda attrice debba essere rigettata; per l'effetto, dispone che debbano riconoscersi a favore del convenuto le competenze legali, quantificate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80771** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 29.5.2025, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda nei confronti del Signor X X (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzato, riconoscendo a suo favore le competenze legali, quantificate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., in euro 1.522,00 (millecinquecentoventidue/00), oltre I.V.A., Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della

sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy). Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 5 maggio 2026.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Giuseppone

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 22 giugno 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente